

REP. N.del2025

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BOLOGNA E... PER L'ATTUAZIONE DI ATTIVITA' DI ASCOLTO, CONSULENZA, SOSTEGNO ED ORIENTAMENTO E DI ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E OSPITALITÀ DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA PRESSO STRUTTURE A CARATTERE RESIDENZIALE (FINANZIAMENTO DERIVANTE DAL FONDO STATALE PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ, TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA)

in esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. N.....

PREMESSO CHE:

- la Regione Emilia Romagna, con DGR N. 3741 del 21/02/2025, ha assegnato agli enti locali, in forma singola e associata, e alle Aziende Sanitarie Locali sedi di Centri antiviolenza e di Case rifugio un finanziamento complessivo derivante dal Fondo Statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (Art. 5 e Art. 5 bis comma 2, D.L. 14 agosto 2013 N. 93 convertito in legge 15 ottobre 2013, N. 119), di euro 3.389.151,97;
- in particolare all'Amministrazione comunale di Bologna è stato riconosciuto un finanziamento complessivo di euro 530.711,45, di cui euro 254.797,35 per i Centri antiviolenza ed euro 275.914,10 per le Case Rifugio;
- con deliberazione della Giunta comunale, P.G. n. 237305/2023, sono stati approvati i criteri per il riparto del fondo statale sopra richiamato e stabilite le modalità di erogazione a favore dei quattro Centri antiviolenza del Comune di Bologna iscritti all'Elenco regionale dei Centri antiviolenza, tra i quali figura anche l'Associazione Casa delle donne per non subire violenza APS.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Tra

l'Amministrazione comunale di Bologna - C.F. 01232710374 - legalmente rappresentata da Maurizio Ferretti, Direttore del Settore Innovazione, semplificazione e cura delle relazioni con la cittadinanza, domiciliato per la carica a Bologna, P.zza Maggiore 6, che interviene nel presente atto in forza del Decreto Sindacale PG N. 698447/2022 (di seguito anche Amministrazione comunale)

e

_____ (di seguito Associazione).

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione

Sulla base dell'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, la presente Convenzione regola i rapporti tra l'Amministrazione comunale di Bologna e l'Associazione per l'attuazione di:

- attività di ascolto, consulenza, sostegno ed orientamento rivolta alla donne minacciate o vittime di violenza, attraverso la gestione di un centro di prima

accoglienza e di progetti tematici, così come finanziate dalle risorse previste dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - Annualità 2025;

- attività di accoglienza e ospitalità delle donne minacciate o vittime di violenza presso strutture a carattere residenziale.

Articolo 2 - Sedi del Centro Antiviolenza e disponibilità di Case Rifugio

La sede del Centro Antiviolenza è in disponibilità dell'Associazione e si trova in _____ . Inoltre l'Associazione dispone di ulteriori strutture adeguate e idonee all'accoglienza abitativa temporanea per le donne ed i loro figli. Le strutture sono ad indirizzo segreto.

Articolo 3 - Impegni e oneri a carico dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- 1) consolidare e dare continuità al sistema che fornisce accoglienza e sostegno alle donne che hanno subito maltrattamenti o che, a causa di violenza, debbono abbandonare la propria residenza da sole o con figli/e minorenni;
- 2) adeguarsi ai requisiti strutturali e organizzativi previsti dall'Intesa all'articolo 2 e all'articolo 9, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;
- 3) garantire a titolo gratuito almeno tutti i servizi minimi previsti dalla suddetta Intesa all'art.4 e all'art.11;
- 4) garantire l'apertura al pubblico del Centro antiviolenza per almeno cinque (5) giorni settimanali, assicurando un monte orario complessivo settimanale non inferiore a quaranta (40) ore.

L'Associazione si impegna, inoltre, a:

- a) garantire la realizzazione delle attività, di cui al precedente comma 1, attraverso proprio personale in possesso di adeguata esperienza, formazione specifica e/o professionalità e in grado di interagire e di relazionarsi efficacemente con le persone beneficiarie;
- b) garantire la realizzazione delle attività, di cui al precedente comma 1, all'interno di strutture/locali idonei allo scopo e nella disponibilità dell'Associazione, utilizzando, se e in quanto necessario, beni e attrezzature funzionali all'espletamento delle attività stesse;
- c) partecipare agli incontri dei competenti tavoli di lavoro dell'Amministrazione comunale di Bologna, per pianificare e monitorare le attività previste dal presente atto, verificarne i risultati, proporre migliorie, individuare e concordare modalità operative;
- d) raccordarsi stabilmente con gli altri soggetti della rete territoriale antiviolenza;
- e) garantire la trasparenza nella gestione dei fondi e fornire tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione comunale per le verifiche amministrative e fiscali;
- f) collaborare con l'Amministrazione comunale di Bologna e con altri enti istituzionali o non profit nel coordinamento e nella realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione;
- g) rendicontare opportunamente le risorse erogate secondo quanto previsto all'art. 6 della presente Convenzione, in coerenza con le modalità previste dal Servizio Politiche sociali e socio educative della Regione Emilia Romagna, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2020 (Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità»), rendendo disponibili, su richiesta, ogni documento utile;

- h) partecipare a e/o collaborare con l'Amministrazione comunale per la realizzazione di iniziative pubbliche su tematiche d'interesse comune;
- i) promuovere, nel territorio, le attività svolte, anche tramite apposite iniziative di pubblicizzazione, sensibilizzazione e promozione.

Articolo 4 - Impegni e oneri a carico dell'Amministrazione comunale di Bologna

L'amministrazione comunale si impegna:

- ad erogare all'Associazione un contributo pari a euro _____più euro _____ per la gestione del proprio Centro antiviolenza, determinato secondo le modalità deliberate con Delibera di Giunta P.G. N.: 237305/2023 e pertanto comprensivo del rimborso del canone annuo di locazione per la sede del Centro antiviolenza, e un contributo pari a euro _____, per la gestione delle proprie Case Rifugio, derivanti dal Fondo Statale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, tramite la Regione;
- a monitorare l'attuazione delle attività finanziate, attraverso la verifica delle stesse nonché delle relative spese sostenute;
- a garantire la comunicazione e la trasparenza nella gestione dei fondi;
- a favorire la collaborazione tra il Centro Antiviolenza e gli altri attori locali coinvolti nella lotta contro la violenza di genere;
- a promuovere e facilitare l'attività dell'Associazione sul territorio.

Articolo 5 - Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo di validità della presente Convenzione e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amministrazione comunale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'Associazione si impegna, inoltre a:

- garantire il mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- garantire di non aver commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, e a non avere pendenze in fase di riscossione coattiva relativamente ad altre entrate di natura extratributaria nei confronti del Comune di Bologna, salvo l'esistenza di piani di rientro debitamente approvati dalla stessa e regolarmente rispettati;
- mantenere una situazione di regolarità contributiva;
- rispettare la normativa vigente in materia di lavoro, previdenza, assistenza, assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni, secondo le previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati.

Tutti gli obblighi, adempimenti ed oneri sono a carico di Associazione.

Art. 6 – Rendicontazione delle attività e delle spese e modalità di erogazione del contributo

L'Amministrazione Comunale, sulla base di quanto previsto all'Art. 3, riconosce all'Associazione il contributo massimo di euro _____, comprensivo di oneri fiscali, per la realizzazione delle attività, di cui un contributo di euro _____ per la gestione del proprio Centro antiviolenza, determinato secondo le modalità deliberate con Delibera di

Giunta P.G. N.: 237305/2023 e pertanto comprensivo del rimborso del canone annuo di locazione per la sede del Centro antiviolenza e di cui un contributo pari a euro _____, per la gestione delle proprie Case Rifugio.

La richiesta di liquidazione del contributo dovrà contenere una relazione sulle attività svolte e una rendicontazione economica, da produrre entro il 31 gennaio 2026, corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ART. 28 D.P.R. 29/9/73 N. 600 e ss.mm.ii) e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Associazione. In particolare:

- la relazione sulle attività dovrà documentare e rendicontare l'attività svolta, con dati, informazioni ed elementi di natura quali-quantitativa e altri elementi utili a verificare l'andamento delle attività previste e i riscontri pervenuti dal territorio e tale relazione dovrà essere correlata alle principali voci di spesa;
- la rendicontazione economica dovrà essere presentata compilando in ogni sua parte una Scheda di Rendicontazione Economica, corredata da copia della documentazione contabile e amministrativa comprovante le spese effettivamente sostenute, ossia giustificativi di spesa e prove di pagamento.

La liquidazione del contributo assegnato avverrà secondo le seguenti modalità:

- primo acconto dell'80%, comprensivo di oneri fiscali, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, senza rendicontazione in quanto riferito alla fase di avvio delle attività;
- saldo del 20% del finanziamento concesso, comprensivo di oneri fiscali, a seguito di presentazione della relazione narrativa e della rendicontazione economica finale.

Qualora l'Associazione indichi a saldo di avere utilizzato, nel suo complesso, un importo inferiore a quello previsto dal presente avviso, il saldo sarà corrisposto fino alla concorrenza del totale effettivamente speso. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente l'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

Art. 7 - Eleggibilità delle spese.

Le spese sostenute dall'Associazione per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione ed ammissibili a rimborso sono le seguenti:

- 1) spese vive e documentate sostenute dai volontari e dal personale dipendente o incaricato per le attività connesse allo svolgimento dei compiti oggetto della Convenzione;
- 2) costi lordi del personale dipendente e degli incarichi professionali;
- 3) oneri relativi alle spese assicurative;
- 4) spese per gli interventi di supervisione e formazione del gruppo delle operatrici del Centro di accoglienza e delle Case Rifugio;
- 5) spese necessarie al funzionamento del Centro Antiviolenza e delle case rifugio: a titolo esemplificativo spese telefoniche, di cancelleria, di informatizzazione, spese per acquisto di materiali di consumo in dotazione alle strutture (es. elettrodomestici, biancheria per la casa, stoviglie da cucina e materiali per l'igiene della casa e personali ecc.) relativamente alle attività oggetto della presente Convenzione;
- 6) spese per acquisto di alimenti, giochi, materiali scolastici, medicinali, indumenti e materiali di consumo in genere occorrenti per la gestione delle strutture, con riferimento alle ospiti che non dispongono di sufficienti risorse proprie e per servizi di cura e custodia dei minori ospiti;
- 7) rimborso spese per l'organizzazione di iniziative, attività e progetti connesse allo svolgimento dei compiti oggetto della Convenzione;

8) quota parte delle spese di funzionamento dell'Associazione nel rispetto del principio di effettività delle spese, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto della Convenzione anche attraverso l'utilizzo della contabilità analitica.

Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art.3, c. 8 della Legge 136/2010 e s.m.i. l'Associazione si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e il Amministrazione comunale risolverà la presente Convenzione, ai sensi dell'art.1456 c.c., nel caso che le transazioni fossero eseguite senza avvalersi del/i conto/i correnti dedicati; la facoltà di procedere all'immediata risoluzione del rapporto convenzionale spetta anche all'Associazione nel caso abbia notizia di inadempimento dell'Amministrazione comunale circa gli obblighi di tracciabilità. In riferimento alla suddetta Legge 136/2010 e s.m.i.L'Associazione si impegna a comunicare all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (IBAN e denominazione dell'istituto bancario/postale), nonché, se richiesto, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

Articolo 9 - Responsabilità e Coperture assicurative

L'Associazione esonera espressamente l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare all'Associazione stessa e/o a terzi in conseguenza delle attività svolte. L'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza del presente contratto, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di: Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/O) per danni arrecati a terzi (tra i quali l'Amministrazione comunale di Bologna) e per infortuni sofferti da prestatori/prestatrici di lavoro subordinati/e e parasubordinati/e e da volontari/e in conseguenza di fatti verificatisi in relazione alle attività svolte, comprese tutte le operazioni e attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, laddove loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi in genere;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;
- danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

Si specifica che le persone volontarie impegnate nelle attività sono coperte dalla polizza attivata dall'Associazione.

L'operatività o meno delle polizze assicurative, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze, non libera l'Associazione dalle proprie responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Settore Innovazione, semplificazione e cura delle relazioni con la cittadinanza e ad ogni scadenza è fatto obbligo di produrre idonea documentazione (quietanza o nuovo

contratto) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza della presente Convenzione e per l'eventuale periodo di rinnovo.

L'Associazione esonera altresì l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che dovesse instaurare per quanto previsto dalla presente Convenzione.

Articolo 10 - Responsabilità e riservatezza

L'Associazione si obbliga, nei riguardi del proprio personale (soci/aderenti, collaboratori, personale dipendente a qualsiasi titolo), al pieno rispetto delle leggi vigenti con particolare riferimento alle normative sulla sicurezza (D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.), regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi disciplinanti eventuali rapporti di lavoro o di collaborazione del settore, assumendosi direttamente ogni responsabilità. Tutti gli obblighi, adempimenti ed oneri sono a carico dell'Associazione.

Le parti convengono che i dati di cui al presente atto nonché i dati raccolti per lo svolgimento delle attività previste all'art. 1, saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto dei principi stabiliti dalle vigenti normative in materia (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.).

L'Associazione è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. "GDPR") e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy) e come tale si impegna ad osservare la normativa vigente, nonché le istruzioni impartite dal titolare nell'atto di nomina. Le parti si impegnano a non divulgare e a non utilizzare, anche successivamente alla cessazione del presente accordo, i dati e le informazioni riservate di cui abbiano avuto conoscenza in relazione alla esecuzione della presente Convenzione. Resta inteso che ciascuna parte sarà considerata responsabile per ogni danno che dovesse derivare all'altra da comportamenti non conformi al dovere di riservatezza.

Articolo 11 - Durata e rinnovo della Convenzione

La presente convenzione ha validità per un anno e cesserà il 31 dicembre 2025 senza alcuna formalità o obbligo di preavviso.

Articolo 12 - Risoluzione anticipata della convenzione

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di risolvere in ogni momento la convenzione per inadempienza grave o reiterata dell'Associazione rispetto agli impegni assunti tali da compromettere la funzionalità degli interventi.

Articolo 13 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in dipendenza o conseguenza del presente atto, ivi comprese le controversie attinenti all'esistenza, validità ed efficacia del medesimo, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Bologna.

Articolo 14 - Registrazione della Convenzione

Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2 comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente. È esente da bollo ai sensi dell'art. 82 – co. 5 del D. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Ogni eventuale ulteriore spesa sarà a carico dell'Associazione senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile. Ogni modifica di carattere sostanziale della presente Convenzione sarà oggetto di un apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale.

Letto, approvato e sottoscritto